

# **Unione Segretari Comunali Ticinesi**

## **NUOVI STATUTI 2000 e revisione del 2009**

## CAPITOLO I

### **art. 1**      **Definizione**

I segretari e i vice segretari dei Comuni del Cantone costituiscono un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. CCS denominata Unione Segretari Comunali Ticinesi (in seguito USCTi).

La sede è presso la Cancelleria comunale del Presidente.

### **art. 2**      **Scopi**

L'USCTi ha per scopo la difesa e la promozione della persona e della funzione del segretario comunale quale elemento di riferimento del Comune.

In particolare:

- a) promuovere e sostenere la formazione e il perfezionamento professionale del segretario e dei funzionari comunali;
- b) difendere gli interessi degli associati;
- c) sostenere iniziative idonee a favorire scambi collegiali.

### **art. 3**      **Membri e qualifiche**

1. L'USCTi è composta da:

- a) **soci attivi:** segretari e vice segretari in funzione;
- b) **soci contribuenti:** membri non più in funzione che versano le quote sociali;
- c) **soci onorari:** membri che si sono distinti nei confronti dell'USCTi.

2. Il conferimento del titolo di socio onorario compete all'Assemblea su proposta del Comitato.

## CAPITOLO II

### **art. 4**      **Organi**

Gli organi dell'USCTi sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato;
- c) la Commissione di revisione.

**art. 5      Assemblea: composizione – convocazione - deliberazioni**

←L'Assemblea generale è composta dai soci; vi esercitano il diritto di voto i soci attivi.

↑L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno al più tardi entro la fine di novembre, in località da designare dal Comitato.

→L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato o su domanda di almeno 1/5 degli aventi diritto di voto.

↓L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'elenco delle trattande viene diramato dal Comitato 30 giorni prima della riunione.

°L'Assemblea può deliberare indipendentemente dai soci presenti.

±Le deliberazioni, per alzata di mano, sono prese a maggioranza dai presenti.

"Le proposte dei soci possono essere formulate in sede assembleare; quelle presentate per iscritto e tempestivamente al Comitato saranno evase all'Assemblea successiva.

**art. 6      Attribuzioni**

All'Assemblea competono:

- a) l'adozione e la modifica dello statuto;
- b) la nomina del Comitato e del Presidente;
- c) la nomina della Commissione di revisione;
- d) l'esame e l'approvazione dei conti;
- e) tutte le deliberazioni sottoposte dal Comitato e dai soci.

È facoltà dell'assemblea di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

**art. 7      Comitato: composizione – convocazione - deliberazioni**

←Il Comitato è l'organo esecutivo.

↑Si compone di 9 membri, rappresentativi dei Distretti, avuto riguardo anche delle caratteristiche dei Comuni.

→Il Comitato sta in carica per il periodo corrispondente a quello della legislatura comunale ed è rieleggibile.

↓Il Comitato si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Comitato.

°Il Comitato può deliberare se sono presenti almeno cinque membri.

**art. 8        Attribuzioni**

←Al Comitato competono:

- a) la nomina del vice Presidente che sceglie nel proprio seno;
- b) la nomina del segretario e del cassiere abbinando – se lo ritiene opportuno – le due cariche, ritenuto che il segretario e il cassiere potranno essere scelti al di fuori del suo seno;
- c) l'esecuzione delle decisioni assembleari;
- d) l'amministrazione dell'USCTi;
- e) fissa annualmente la quota dei soci a dipendenza delle necessità economiche dell'USCTi;
- f) la presentazione delle relazioni d'attività e finanziarie;
- g) la promozione di rapporti collegiali fra i soci e lo scambio di documentazione e di informazione;
- h) la cura dei rapporti fra i soci, le Autorità e le altre associazioni;
- i) la formazione e il perfezionamento professionale;
- l) la difesa dei soci che chiedono protezione giuridica;
- m) la designazione dei rappresentanti dell'unione nei vari gruppi di lavoro o commissioni. NOTA1

↑Il Comitato può avvalersi di gruppi di lavoro per l'esame di problemi particolari.

→Il contatto fra i soci di ogni distretto compete ai rispettivi rappresentanti.

**art. 9        Sistema di voto**

Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti decide quello del Presidente.

**art. 10       Firme collettive**

L'USCTi è rappresentata di fronte ai terzi con le firme collettive del Presidente oppure del vice Presidente e del segretario/cassiere.

**art. 11       Competenze**

Il Comitato può fare spese straordinarie fino a un massimo di fr. 5'000.—all'anno oltre i crediti necessari per far fronte alle spese di amministrazione.

**art. 12       Esercizio amministrativo**

L'esercizio amministrativo si apre il 1. gennaio di ogni anno e si chiude con il 31 dicembre.

**art. 13      Il Presidente**

Il Presidente ha le seguenti mansioni:

- a) dirige l'USCTi con gli altri membri del Comitato;
- b) convoca il Comitato almeno due volte all'anno e quando lo ritiene opportuno, con sufficiente preavviso, indicando le trattande;
- c) rappresenta l'USCTi, dirige le sedute del Comitato e presiede l'Assemblea.

**art. 14      Il vice Presidente**

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

**art. 15      Il segretario**

Il segretario ha le seguenti mansioni:

- a) redige i verbali delle riunioni del Comitato e delle assemblee;
- b) evade la corrispondenza;
- c) tiene a giorno l'elenco dei soci;
- d) custodisce l'archivio sociale;
- e) provvede all'esecuzione di tutti i lavori secondo le direttive del Presidente e del Comitato.

**art. 16      Il cassiere**

Il cassiere ha le seguenti mansioni:

- a) provvede all'incasso delle quote sociali e di ogni altro credito, ai pagamenti autorizzati dal Comitato per i quali è obbligatoria la firma collettiva con il Presidente;
- b) tiene la contabilità;
- c) allestisce le relazioni finanziarie.

**art. 17      Custodia e disposizione degli atti**

Il Comitato affida al segretario o al cassiere la custodia:

- a) dei verbali delle sedute del Comitato e delle assemblee;
- b) della corrispondenza;
- c) dell'elenco dei soci;
- d) del libro giornale cassa e del conto corrente postale;
- e) del registro delle tasse sociali;
- f) del vessillo sociale;
- g) del timbro sociale;
- h) in genere di tutti gli atti e documenti che formano l'archivio.

## Unione Segretari Comunali Ticinesi

---

Tutti gli atti dell'USCTi devono essere tenuti a disposizione dei membri del Comitato e particolarmente, per quanto concerne la contabilità, dei membri della Commissione di revisione.

### **art. 18**      **Indennità e diarie**

Sono riconosciuti:

- fr. 1'500.-- annui al Presidente;
- fr. 1'000.-- annui al segretario;
- fr. 1'000.-- annui al cassiere.

I membri del Comitato, della Commissione di revisione e dei gruppi di lavoro ricevono per sedute e missioni le indennità e una diaria secondo quanto stabilito per i dipendenti dello Stato.

### **art. 19**      **Commissione di revisione**

- La Commissione di revisione è l'organo di controllo amministrativo dell'USCTi.
- Si compone di tre membri, scelti fra i soci, nominati dall'Assemblea generale ordinaria.
- I membri della Commissione di revisione stanno in carica 4 anni.
- La Commissione di revisione è convocata per l'esame dei conti dal Comitato almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea generale ordinaria e provvede alla stesura del rapporto di revisione.

## **CAPITOLO III**

### **art. 20**      **Finanziamento**

Il finanziamento dell'USCTi avviene mediante:

- a) le quote sociali;
- b) eventuali contributi, lasciti, donazioni, ecc.

### **art. 21**      **Quote sociali**

←Le tasse sociali sono stabilite in base all'effettivo della popolazione:

- Comuni fino a 1000 abitanti                      da fr. 50.-- a fr. 100.--;
- Comuni da 1001 a 3000 abitanti                da fr. 80.-- a fr. 200.--;
- Comuni oltre 3001 a 10'000 abitanti        da fr. 150.-- a fr. 300.--;
- Comuni oltre 10'001 abitanti                    da fr. 300.-- a fr. 500.--. NOTA1



**Indice**

Capitolo I

- art. 1 Definizione
- art. 2 Scopi
- art. 3 Membri e qualifiche

Capitolo II

- art. 4 Organi
- art. 5 Assemblea: composizione – convocazione – deliberazioni
- art. 6 Attribuzioni
- art. 7 Comitato: composizione – convocazione – deliberazioni
- art. 8 Attribuzioni
- art. 9 Sistema di voto
- art. 10 Firme collettive
- art. 11 Competenze
- art. 12 Esercizio amministrativo
- art. 13 Il Presidente
- art. 14 Il vice Presidente
- art. 15 Il segretario
- art. 16 Il cassiere
- art. 17 Custodia e disposizione degli atti
- art. 18 Indennità e diarie
- art. 19 Commissione di revisione

Capitolo III

- art. 20 Finanziamento
- art. 21 Quote sociali
- art. 22 Protezione giuridica
- art. 23 Misure disciplinari
- art. 24 Scioglimento
- art. 25 Disposizioni speciali
- art. 26 Entrata in vigore

NOTA1: modifiche effettuate in assemblea dell'Unione ad Acquarossa il 30 ottobre 2009.